



COMUNE DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO
(Provincia di Isernia)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n° _____ del _____

Premessa

Il Comune di Venafro, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto comunale e dalle leggi, favorisce la più ampia fruibilità delle sale e degli immobili di proprietà o in disponibilità che possono essere adibiti per iniziative culturali e/o educative e di carattere sociale e politico, salvo specifiche limitazioni dettate dalla specificità delle funzioni e delle caratteristiche degli immobili. I locali sono concessi per favorire lo svolgimento di attività nelle quali si esplica la vita organizzata della collettività, ovvero iniziative a carattere sociale, culturale, educative, turistiche, artistiche e ricreative.

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso temporaneo da parte di soggetti pubblici o privati, singoli o associati, degli spazi e dei locali di proprietà comunale di seguito indicati:

- LOCALI COMUNALI DISLOCATI PRESSO LA PALAZZINA LIBERTY:

- a) Piano Seminterrato;
- b) Piano Terra
- c) 1° Piano

- **BIBLIOTECA COMUNALE**, Via Milano n. 20, con ingresso diversamente abili in via Leopoldo Pilla.

- PALAZZO DEGLI UFFICI COMUNALI - via Vittorio Veneto, n. 6:

- a) Sale espositive e sala convegni;
- b) Sala conferenze

2. I suddetti locali possono essere concessi in uso per lo svolgimento per iniziative culturali e/o educative e di carattere sociale e politico a favore di:

- a. Istituzioni ed Enti pubblici;
- b. Associazioni/organismi regolarmente costituiti: associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni giovanili, scuole, società sportive, sindacati, comitati di operatori economici, gruppi consiliari, partiti politici;
- c. Associazioni/gruppi informali non regolarmente costituiti;
- d. Persone fisiche e giuridiche.

3. Le sale e gli immobili comunali non possono essere utilizzati per iniziative in contrasto con la legge o con lo Statuto comunale. Sono di norma escluse tutte le attività che abbiano esclusivamente finalità commerciali e/o di lucro.

4. Durante le campagne elettorali l'uso di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa specifica della materia.

Art. 2 – Spazi disponibili

1. Gli spazi e i locali che il Comune di Venafro mette a disposizione sono debitamente pubblicizzati nel sito web del Comune stesso assieme al tariffario e alle modalità di concessione in uso temporaneo.

Art. 3 – Individuazione Unità Responsabile

1. In relazione alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. l'unità responsabile della gestione degli immobili in oggetto, limitatamente ai locali da concedersi in uso, é individuata nel Servizio Patrimonio – Settore Lavori Pubblici.

Art 4 – Modalità di concessione degli spazi

1. Ai fini della concessione in uso dei locali, i soggetti esterni pubblici o privati devono formulare apposita istanza all'Ufficio preposto utilizzando, preferibilmente, il modulo standard fornito dall'Ente. Nell'istanza devono essere chiaramente indicati i contenuti e la tipologia dell'iniziativa, il referente e l'eventuale segreteria organizzativa, gli spazi/locali richiesti, il giorno e gli orari di utilizzo, le attrezzature ed i servizi tecnici necessari nonché i dati amministrativi.
2. La domanda va presentata almeno 15 giorni prima dell'evento, salvi casi eccezionali ed urgenti, debitamente motivati, previa comunque verifica della disponibilità logistica e della compatibilità della richiesta con i tempi tecnici di predisposizione di attrezzature e dei servizi connessi.
3. Nel caso in cui vengano inoltrate più richieste per lo stesso periodo, verrà accordata la priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune.
4. Le concessioni sono strettamente personali, non possono essere cedute o da altri utilizzate, e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali.
5. La concessione d'uso può essere rilasciata a condizione che nel periodo per cui è inoltrata richiesta non siano previste iniziative proprie del Comune.
6. Il Comune può sospendere o rinviare la concessione degli spazi per sopravvenute cause di forza maggiore, eventualmente offrendo spazi alternativi di pari livello.

Art. 5 – Tariffe d'uso

1. La concessione di spazi e locali comunali per attività culturali promosse e organizzate da soggetti esterni pubblici o privati, è onerosa ed è disposta con provvedimento autorizzativo del responsabile del settore competente.
2. Il richiedente è tenuto a corrispondere una tariffa onnicomprensiva delle spese e dei costi di gestione delle sale e degli immobili.
3. L'ammontare delle tariffe d'uso è determinato e aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La quantificazione delle tariffe, articolate per tariffa oraria, giornaliera o forfettaria è operata individuando tre distinte fasce:
 - TARIFFA A – Intera;
 - TARIFFA B – Ridotta al 50%: iniziative realizzate con il Patrocinio del Comune di Venafro e per quelle realizzate da Associazioni ed Enti aventi sede legale nel comune di Venafro e da soggetti residenti nel comune di Venafro.
 - TARIFFA C - Gratuita: iniziative realizzate in co-organizzazione con il Comune di Venafro e per le iniziative organizzate dalle Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Università e Pubbliche Amministrazioni.
5. Per tariffa “forfettaria” si intende la tariffa giornaliera da applicare alle concessioni di durata superiore a 3 giorni e fino a 30 giorni, per il numero complessivo dei giorni di concessione.
6. Il pagamento è anticipato e dovrà essere effettuato dal concessionario di norma almeno 7 giorni prima dell'evento, salvi casi eccezionali previamente concordati, mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria Comunale.

Art. 6 – Modalità di utilizzo degli spazi

1. La concessione degli spazi e locali di proprietà comunale comporta l'obbligo per il concessionario al corretto uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature in dotazione secondo la diligenza prevista dalla legge.

In particolare il concessionario dovrà rispettare:

- a) le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori;
 - b) la capienza dei singoli ambienti così come comunicata e pubblicizzata, le specifiche licenze ed altre particolari prescrizioni in relazione alla tipologia di attività.
2. Il concessionario dovrà inoltre vigilare affinché:
- a) non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili;

b) non vengano affissi alle porte o pareti locandine, manifesti o altro né tanto meno praticati fori nei pannelli, nei pavimenti e nelle strutture in genere;

c) non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e ogni altro bene messo a disposizione;

d) siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i cartelli segnaletici.

3. All'interno delle sale e locali annessi è vietato fumare, introdurre sostanze infiammabili o pericolose.

4. Eventuali allestimenti mobili che comportino la modifica temporanea dell'assetto dei locali devono essere previamente autorizzati ed eseguiti a cura e spese del concessionario.

5. In caso di inosservanza delle predette disposizioni, il concessionario risponde direttamente degli eventuali danni.

6. Lo svolgimento di servizi di catering all'interno dei locali durante /o successivamente lo svolgimento all'evento autorizzato, va espressamente previsto nella domanda di concessione e specificatamente autorizzato.

7. Sono a carico del concessionario gli adempimenti in materie di sicurezza e pubblico spettacolo, di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, di diritto d'autore, di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo di manifestazione, sollevando il Comune di Venafro da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

8. L'accettazione del presente Regolamento individua il concessionario come unico responsabile degli adempimenti da assolvere per il pieno rispetto delle normative vigenti.

11. In caso di esposizione di beni soggetti a specifiche leggi di tutela, che quindi necessitino di particolare vigilanza, la stessa sarà a cura e spese del concessionario, sollevando il Comune di Venafro da ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei suddetti beni.

12. Gli eventuali impianti elettrici e speciali per gli allestimenti saranno di norma connessi alle prese esistenti e facenti parte dell'impianto fisso dell'edificio. Tali connessioni avranno sviluppo lineare contenuto e non dovranno costituire intralcio ai passaggi dei visitatori e dei lavoratori presenti negli spazi espositivi. Qualora le installazioni necessitino di lunghezze non contenute e/o allacci dedicati (non derivati dalle prese esistenti) il concessionario avrà cura di predisporre un progetto a firma di tecnico abilitato da far visionare dal Comune di Venafro e, a fine lavori di allestimento, dovrà consegnare al Comune di Venafro la Dichiarazione di Conformità degli impianti realizzati in ottemperanza al D.M. N. 37/2008 e ss.mm.ii. e completa di tutti gli allegati obbligatori.

Art. 7 - Modalità di utilizzo delle attrezzature

1. Al termine del periodo di utilizzo il concessionario dovrà lasciare le sale e i locali annessi nello stesso stato d'uso o funzionamento in cui li ha ricevuti. In caso di danno alle strutture, beni o attrezzature per un non corretto utilizzo da parte del concessionario degli spazi dati in concessione, le spese di ripristino dei locali e delle attrezzature saranno a completo carico del concessionario.
2. L'eventuale utilizzo di attrezzature di terzi o di proprietà del concessionario, sia in sostituzione che in abbinamento alle dotazioni esistenti, non comporta una riduzione del corrispettivo. Il concessionario è in ogni caso tenuto ad utilizzare solo apparecchiature conformi alle norme vigenti; le strutture di sostegno eventualmente impiegate dal concessionario dovranno essere autoportanti.

Art. 8 – Riserva d'uso

1. L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso dei beni immobili in oggetto per le proprie attività istituzionali a suo insindacabile giudizio.
2. Nel caso che detta attività debba interrompere l'uso da parte del concessionario, a questi spetterà esclusivamente il rimborso della tariffa corrisposta proporzionalmente al periodo di tempo di mancato utilizzo.

Art. 9 - Disdette

1. Salvi i casi di forza maggiore o di oggettivo impedimento, la disdetta degli spazi richiesti, va comunicata per iscritto all'Ufficio preposto con un preavviso di almeno 8 giorni.

Art. 10 – Controlli e sanzioni

1. Il Comune ha la facoltà di disporre in ogni momento appositi sopralluoghi al fine di verificare il rispetto di quanto contemplato nel presente Regolamento da parte del concessionario e, in caso di accertata inosservanza, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'esecutività del provvedimento di approvazione.